

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-3608 del 30/06/2026
Oggetto	L.R. 7/2004 E SS.MM. E II. - CAPO II - ATTO DI CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE IN COMUNE DI BETTOLA (PC) - CORSO D'ACQUA: RIO CAMIA - USO: ATTRAVERSAMENTO CON CONDOTTA IDRICA - RICHIEDENTE: IREN ACQUA PIACENZA S.R.L. - PRATICA: 37257/2025 - PROCEDIMENTO: PC25T0055
Proposta	n. PDET-AMB-2026-3777 del 29/06/2026
Struttura/Servizio adottante	Area Demanio Idrico
Responsabile adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno trenta GIUGNO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

**OGGETTO:L.R. 7/2004 E SS.MM. E II. - CAPO II – ATTO DI CONCESSIONE PER
OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE IN COMUNE DI BETTOLA (PC) -
CORSO D'ACQUA: RIO CAMIA - USO: ATTRAVERSAMENTO CON
CONDOTTA IDRICA - RICHIEDENTE: IREN ACQUA PIACENZA S.R.L. -
PRATICA: 37257/2025 - PROCEDIMENTO: PC25T0055.**

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la l. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il d.lgs 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la l.r. 28/2013, art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 24/2009, art. 51 (Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico); la l.r. 8/2015, art. 8 (Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, 1717/2021, in materia di canoni di concessione;

- la DEL-2024-26 del 13/03/2024 *Approvazione della “Disciplina in materia di istituzione, graduazione, conferimento e revoca degli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna”.* *Istituzione incarichi di funzione di Arpae Emilia-Romagna in applicazione del CCNL Comparto Sanità 2019-2021;*
- la DEL-2025-151 del 04/12/2025 *Revisione Assetto organizzativo generale dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 130/2021. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale,* la DGR 31/2026 del 19/01/2026 *Approvazione della deliberazione n. 151/2025 di Arpae relativa a nuove disposizioni sull’assetto organizzativo generale dell’Agenzia e* DET-2026-123 del 24/02/2026 *Modifica assegnazione del personale a seguito della revisione degli assetti organizzativi di Arpae;*
- la DEL-2026-26 del 26/02/2026 *Conferimento incarico dirigenziale di Responsabile Area Demanio idrico nei confronti della Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli;*
- la D.D.G. n. 14/2026 del 13/02/2026 *Direzione Amministrativa. Modifica dell’assegnazione organizzativa di alcuni incarichi di funzione a seguito della revisione dell’Assetto organizzativo generale e analitico dell’Agenzia;*

PRESO ATTO della domanda pervenuta il 01/12/2025 e registrata al PG/2025/0212911 del 01/12/2025 con cui la ditta IREN Acqua Piacenza S.r.l., C.F.: 01891040337 – Gruppo Partita I.V.A.: 02863660359, ha richiesto la concessione per l’attraversamento di area del demanio idrico di 30 m. pertinenza del Rio Camia nel Comune di Bettola (PC), con condotta idrica interrata, individuata al N.C.T. del suddetto Comune al foglio 84 fronte parte della particella 151 e al foglio 98 fronte parte della particella 8;

DATO ATTO dell’avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 329 del 31/12/2025 senza che nei 30 (trenta) giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

VERIFICATO che la concessione non è ubicata all'interno del Sistema regionale delle aree protette e che pertanto non rientra nel campo di applicazione della DGR 30 luglio 2007 n. 1191 e della DGR 10 luglio 2023 n. 1174 "Direttiva regionale sulla Valutazione di incidenza ambientale (VINCA)";

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (nota PG/2026/64732 del 09/04/2026) che ha dettato le prescrizioni che vengono allegare al disciplinare parte integrante della presente determinazione;

CONSIDERATO che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica;

ACCERTATO che :

- risulta corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie;
- è stato versato in data 19/05/2025 un deposito cauzionale pari a euro 279,23;

DATO ATTO CHE non è stata acquisita la comunicazione antimafia in quanto il concessionario è esente dall'obbligo ai sensi dell'art. 83, comma 3, lettera a) del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

DATO ATTO della regolarità amministrativa del presente atto e dell'assenza in capo all'adottante di conflitto di interessi, neanche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire ad IREN Acqua Piacenza S.r.l. (C.F.: 01891040337 – Gruppo Partita I.V.A.: 02863660359), la concessione per l'attraversamento con condotta idrica interrata in ghisa di 300 mm di diametro di area demaniale del corso d'acqua Rio Camia, per 30 m. sita in Località Case Camia, in Comune di Bettola (PC), catastalmente identificata al N.C.T. del suddetto Comune al

foglio 84 fronte parte della particella 151 e al foglio 98 fronte parte della particella 8, nell'ambito del progetto "Dorsale Val Nure Case Camia - Variante fase 3", codice pratica PC25T0055;

2. di stabilire la scadenza della concessione al **31/12/2044**;
3. di approvare il testo del disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, così come sottoscritto per accettazione dalla concessionaria in data 01/06/2026 (PG/2026/99667 del 01/06/2026);
4. di dare atto che la presente occupazione beneficia dell'esenzione dal pagamento del canone in quanto avente per oggetto l'occupazione con infrastrutture idriche di cui all'art. 143 del D.Lgs. n. 152 del 2006 di proprietà pubblica, è esente dal pagamento del canone ai sensi della D.G.R. 913/2009;
5. di dare atto che è stato costituito un deposito cauzionale nella misura di 279,23 euro;
6. di dare atto che non è stata acquisita la comunicazione antimafia in quanto il concessionario è esente dall'obbligo ai sensi dell'art. 83, comma 3, lettera a) del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
7. di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata;
8. di dare atto che si è provveduto all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza sul sito di Arpae alla voce Amministrazione Trasparente, come previsto dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 D.lgs. 33/2013 e s.m.i.;
9. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. 131/1986;
10. di dare atto che il responsabile del presente procedimento è Chiara Melegari Incaricato di funzione Polo Specialistico Suoli Ovest e che non sussiste conflitto di interessi, neanche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;

11. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica ai sensi dell'art. 133, c. 1, lett. b), d.lgs. 104/2010.

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di area demaniale rilasciata a IREN Acqua Piacenza S.r.l., c.f.: 01891040337 – Gruppo Partita I.V.A.: 02863660359 (cod. pratica PC25T0055).

ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

1. L'area demaniale oggetto di concessione afferisce al corso d'acqua Rio Camia, in un tratto individuata al N.C.T. del Comune di Bettola (PC), Località Case Camia, al foglio 84 fronte parte del mappale 151 (sponda sinistra idraulica) e foglio 98 fronte parte del mappale 8 (sponda destra idraulica), come risultante dagli elaborati grafici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente e da elaborato planimetrico allegato.
2. L'attraversamento di area demaniale oggetto di concessione è pari a 30 m e avviene con condotta idrica in ghisa, di 300 mm di diametro, da posizionare a profondità, dal fondo dell'alveo, di almeno 1,5/2 m.

ARTICOLO 2 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito cauzionale anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.
3. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

ARTICOLO 3 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2044.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi

previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, anche in relazione al ripristino dei luoghi, e alla restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 4 - CAMBIO DI TITOLARITÀ

1. Qualora sopravvengano circostanze incidenti sul soggetto interessato all'utilizzo dell'area, ovvero qualora una vicenda societaria comporti il mutamento della partita IVA o CF identificativi del concessionario, chi intenda subentrare nella concessione deve presentare istanza di cambio di titolarità tramite portale online

[\(<https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/concessioni-demaniali/domanda-online>\)](https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/concessioni-demaniali/domanda-online)

all'autorità competente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento e deve indicare gli estremi della concessione, i propri dati anagrafici e le ragioni del cambio di titolarità unitamente alla relativa documentazione a supporto.

2. Il richiedente il cambio di titolarità provvede alla costituzione del deposito cauzionale, se tenuto al versamento dello stesso. Il deposito già versato è mantenuto in caso di cambio di denominazione e di ragione sociale, di fusione, incorporazione, trasformazione di società o conferimento di azienda.

ARTICOLO 5 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: la destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, il mancato pagamento di due annualità del canone, la subconcessione a terzi, totale o parziale, in assenza di autorizzazione dell'Amministrazione concedente nei modi e nei casi indicati dalla DGR 1727 del 23/11/2020.

2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

ARTICOLO 6 - RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini della conclusione del rapporto concessorio e della restituzione del deposito cauzionale.

2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario potrà subconcedere, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione ai sensi dell'articolo 19, comma 2, lettera d) della legge regionale n. 7/2004, come modificato dalla legge regionale n. 11/2018, previa autorizzazione dell'Autorità competente nei modi e nei casi indicati dalla DGR 1727 del 23/11/2020, pena la decadenza dalla concessione.

2. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

3. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte

dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.

4. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

5. Il concessionario è tenuto a collocare, per individuare con precisione l'area interessata ed in corrispondenza del suo limite di estensione, almeno un cartello identificativo delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 (formato A4) opportunamente plastificato, in cui indicare il proprio nominativo, il codice identificativo della concessione e il termine di validità della stessa. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione in perfetto stato di manutenzione. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

6. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte o per conto dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

ARTICOLO 8 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Si fanno proprie e si riportano le prescrizioni contenute nel parere idraulico rilasciato dall'“Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia Romagna – UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile - Piacenza” - assunto al prot. ARPAE n. 64732 del 09/04/2026

allegato al presente Disciplinare quale sua parte integrante e sostanziale.

ARTICOLO 9 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.

2. La concessione viene rilasciata ai sensi della l.r. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, titolo in relazione alla conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.

3. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti eventuali ulteriori autorizzazioni necessarie in relazione alle opere da realizzare o alle attività da svolgere.

L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa come stabilito dall'art. 21, co. 1, l.r. 7/2004 e ss.mm.ii.

Planimetria



SETTORE SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE EMILIA

IL DIRIGENTE DELL'AREA

UT SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE - PIACENZA

CRISTIAN FERRARINI

Alla c.a.
ARPAE-SAC Piacenza
aoppc@cert.arpa.emr.it

e p.c.
Iren Acqua Piacenza S.r.l.
irenacquapiacenza@pec.gruppouren.it

Oggetto: L.R. n. 7/04 - Area Demanio Idrico - Pratica 37257/2025 - Procedimento PC25T0055 - Richiesta di concessione per occupazione area demaniale di pertinenza del Rio Camia in Comune di Bettola (Pc) con nuova condotta idrica interrata nell'ambito del progetto "Dorsale Val Nure Case Camia - Variante fase 3" - Richiedente: Iren Acqua Piacenza S.r.l. *Parere idraulico.*

- Premesso che:

- ARPAE-SAC di Piacenza ha inviato la nota assunta al protocollo dello scrivente Ufficio Territoriale al n. 1985 del 15/01/2026, relativa alla richiesta di concessione per occupazione area demaniale di pertinenza del Rio Camia in Comune di Bettola (Pc) con nuova condotta idrica interrata nell'ambito del progetto "Dorsale Val Nure Case Camia - Variante fase 3" - Richiedente: Iren Acqua Piacenza S.r.l., e l'allegata documentazione;
- La Società Iren Acqua Piacenza S.r.l. mediante integrazione volontaria con nota assunta al protocollo dello scrivente Ufficio Territoriale al n. 8604 del 16/02/2026 e l'allegata tavola "EG-001 Planimetria attraversamento del Rio Camia", ha modificato l'opera in pietrame a protezione della condotta acquedottistica, prevedendo alcune discontinuità longitudinalmente al corso d'acqua, mediante traverse con relative platee alla base di queste ultime, in modo da creare salti aventi finalità di rallentamento della portata e quindi antierosive,

- Visti:

- il T.U. R.D. 523/1904 sulle opere idrauliche e successive modifiche;
- la L.R. 13/2015, con la quale è stata approvata la riforma del sistema di governo regionale e locale, ed in particolare l'articolo 19 comma 5, che affida alla scrivente Agenzia le funzioni afferenti al rilascio del nulla osta idraulico per i tratti di competenza;
- il Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI) come modificato dal progetto di variante del PAI, approvato con decreto del Segretario Generale dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po n. 3 del 19 gennaio 2023;
- il Piano per la Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA).

- Esaminata l'allegata documentazione alla richiesta di concessione dell'area;

- Considerato che:

- il progetto che prevede il rifacimento di un tratto della dorsale acquedottistica della Val Nure risulta basato sui "seguenti criteri: *minimizzare la lunghezza del tracciato e minimizzare il transito in Alveo del Torrente Nure dell'adduttrice*" (da Relazione Tecnica);
- il corso d'acqua in questione risulta caratterizzato da elevata pendenza, considerevole trasporto solido unito ad altrettanta capacità erosiva in occasione di eventi di piena;

Via Santa Franca 38
29121 Piacenza

tel 0523 308 711
fax 0523 308 716

Email: stpc.piacenza@regione.emilia-romagna.it
PEC: stpc.piacenza@postacert.regione.emilia-romagna.it

	INDICE	LIV. 1	LIV. 2	LIV. 3	LIV. 4	LIV. 5	ANNO	NUM.	SUB.
a uso interno: DP/ /	Classif. 650.20						Fasc. 2026	40	2



- risulta fondamentale evitare che la presenza di opere in alveo, per quanto relative a servizi essenziali, possano peggiorare le condizioni di sicurezza idraulica e di equilibrio idrogeomorfologico del corso d'acqua;

si esprime,

NULLA- OSTA

ai soli fini idraulici, nei limiti di competenza dell'Ufficio Territoriale, fatti salvi i diritti dei terzi, alla richiesta di concessione per occupazione area demaniale di pertinenza del Rio Camia in Comune di Bettola (Pc) con nuova condotta idrica interrata nell'ambito del progetto "Dorsale Val Nure Case Camia - Variante fase 3" - Vs Rif 11261 - Richiedente: Iren Acqua Piacenza S.r.l., con le seguenti condizioni, relative sia alle fasi di cantiere che di futura gestione:

- 1) al fine di mantenere le condizioni di equilibrio idromorfologico del Rio Camia la condotta acquedottistica dovrà essere approfondita sotto l'attuale livello del fondo alveo di almeno 1,5/2m;
- 2) la movimentazione dei beni demaniali, materiale ghiaioso, dovrà avvenire categoricamente all'interno dell'ambito demaniale, escludendo, in particolare, qualunque forma di allontanamento e/o commercializzazione: a questo proposito il materiale rimosso dal Rio Camia al fine della risagomatura e riprofilatura, sarà stoccato, sempre in demanio, lungo il corso del Rio medesimo, privilegiando tratti di sponde in erosione e comunque secondo le indicazioni dei tecnici dell'Ufficio scrivente;
- 3) si raccomanda, nel limite del possibile e fermi restando gli obiettivi su richiamati, scavi e movimentazioni contenuti e limitati agli interventi definiti nel progetto e, in ogni caso, in aderenza alle sponde e comunque in modo da non abbassare ulteriormente il fondo né aumentare l'erosione sulle sponde; in ragione di questo il Concessionario è tenuto all'esecuzione di tutte le opere necessarie per la salvaguardia della proprietà demaniale e la conservazione del buon regime idraulico del corso d'acqua nella zona interessata dall'attraversamento e le zone demaniali estese nell'immediato intorno, sia al termine dei lavori che in futuro: sarà a carico del concessionario, infatti, la responsabilità di mantenere libera la sezione idraulica del Rio Camia in corrispondenza dell'attraversamento ed efficienti le condizioni idrauliche del tratto di corso d'acqua oggetto di intervento di risagomatura e riprofilatura e comunque per tutta l'estensione a monte e a valle della platea di protezione della condotta, per cui saranno richiesti interventi di sistemazione dell'alveo legati al nuovo equilibrio morfo-dinamico dovuto al nuovo manufatto;
- 4) Eventuali interventi di trasformazione e/o adeguamento della struttura dovranno essere assoggettati a nuove richieste di autorizzazione/nulla osta idraulico o concessione qualora ricorressero le relative condizioni.
- 5) È fatto obbligo al concessionario di lasciare in ogni momento libero accesso, alla pertinenza demaniale in concessione, al personale dell'Ufficio scrivente.
- 6) Sarà ad esclusivo e totale carico del richiedente il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza dell'uso richiesto, venissero arrecati a proprietà pubbliche e private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Autorità idraulica espressamente sollevata ed indenne da ogni responsabilità.
- 7) Il presente Nulla Osta potrà essere revocato in ogni momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse ai sensi dell'art. 19 della L.R. 7/2004 e s.m. e i. e per motivazioni di competenza e sicurezza idraulica ai sensi del T.U. n° 523/1904 e s.m. e i, qualora l'occupazione/utilizzo risulti incompatibile con lavori o modifiche che l'Ufficio dovesse apportare al corso d'acqua, agli argini. La scrivente Agenzia, pertanto, si riserva la facoltà di chiedere in qualsiasi momento la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero il richiedente dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dalla competente Autorità idraulica.
- 8) L'utilizzo dell'area richiesta dovrà avvenire mantenendo la stessa pulita e priva di ogni tipo di rifiuto.
- 9) Il Concessionario è consapevole che l'area in questione è a rischio idraulico e che l'utilizzo di tali zone espone potenzialmente a danni discendenti da un possibile evento meteorologico avverso.

Pertanto, il presente nulla osta non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica e competerà al richiedente adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione in sicurezza del cantiere. In particolare, il Concessionario è obbligato a tenersi informato sulle previsioni meteo attraverso i bollettini meteorologici rilasciati dagli organi preposti e consultabili sul sito della Regione Emilia-Romagna <https://allertamento.regione.emilia-romagna.it/hompage> al fine di valutare la necessità di interrompere ogni attività. È a totale responsabilità, carico e spese del Concessionario ogni misura indispensabile e necessaria alla tutela della incolumità propria e altrui in relazione dell'attività oggetto del presente nulla osta.

- 10) Fanno carico al concessionario tutte le azioni ed opere che, in dipendenza della concessione, siano opportune o necessarie per:
 - la salvaguardia del buon regime idraulico del corso d'acqua di che trattasi nella località in oggetto;
 - la conservazione dei beni concessi;
 - la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi per l'incolumità pubblica delle persone (segnaletica, barriere, recinzioni, rimozioni di pericoli ecc.)in quanto la sicurezza dei luoghi (nei confronti delle piene ma anche di ogni altro aspetto derivante dalla fruizione dell'area) è a totale carico del Concessionario; questo Ufficio non entra nel merito delle modalità che vorrà mettere in atto per assicurarla.
- 11) Gli usi concessi non devono aumentare la suscettibilità all'erosione dei suoli concessi.
- 12) in ottemperanza al disposto di art. 12 c. 1 del T.U. R.D. 523/1904 sulle opere idrauliche in ambito demaniale, il soggetto Richiedente, ha unica titolarità ad operare sull'infrastruttura e relative pertinenze in qualità di Ente gestore, dovrà provvedere "[...] a (proprie) spese esclusive" ad ogni intervento di esecuzione e di manutenzione ordinaria e straordinaria connesso alla conservazione dell'attraversamento acquedottistico e delle opere idrauliche in alveo a servizio di esso in ragione dell'utile che ne risente.
- 13) ogni intervento in ambito demaniale operato dall'Ente gestore Richiedente ed ogni contestuale accesso in alveo che si renda eventualmente necessario dovranno essere previamente concordati, nei tempi e nei modi, dalla Scrivente Autorità idraulica territorialmente competente.

Il concessionario formalmente si obbliga, per sé e/o aventi causa a qualunque titolo, a tenere manlevata ed indenne l'Amministrazione Regionale e la scrivente Agenzia da qualsivoglia pretesa o controversia, diretta o indiretta, che possa essere avanzata da chiunque ed in ogni momento, in conseguenza e/o dipendenza di quanto forma oggetto del presente nulla osta; compresi, dunque, anche i danni che, a seguito di eventuali alluvionali, potessero essere arrecati a persone, animali, beni, strutture e quant'altro presente nell'area in concessione.

Cordiali saluti

Cristian Ferrarini
firmato digitalmente

GR



Stralcio da Istruttoria Arpae

La Responsabile

Area Demanio idrico

Donatella Eleonora Bandoli

(originale firmato digitalmente)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.